

Oggetto: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI PRATO, AI SENSI DALL'ART. 40, QUINTO COMMA, DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, DI N. 2 SOCIETA' DI CAPITALI IN SCIoglimento SENZA LIQUIDAZIONE

### **IL CONSERVATORE**

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle imprese la dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28 ottobre 2020;

VISTO il vigente Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

VISTO l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi";

RICHIAMATA la propria determinazione n. 157/2022 del 01 agosto 2022, con la quale sono state formalizzate i criteri operativi per la cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell'art. 40, comma 2. del D.L. 16 luglio 2020 n. 76;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 077/2024 del 27 marzo 2024, con la quale è stato accertato lo scioglimento senza liquidazione ai sensi dell'art. 40, secondo comma per n. 3 società aventi sede legale nella provincia di Prato;

CONSIDERATO che lo scioglimento senza liquidazione è stato iscritto nel Registro delle Imprese per tutte le imprese coinvolte;

VISTO l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio (PG n. 0013418/U del 29.03.2024), comunicato alle imprese interessate mediante pubblicazione sull'albo camerale on line della Camera di Commercio di Pistoia-Prato (dal 30 marzo al 28 maggio 2024);

TENUTO CONTO che il termine assegnato agli amministratori delle società interessate per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per provvedere a richiedere l'iscrizione o il deposito finora omessi, è decorso inutilmente;

CONSIDERATO che per tutte le società incluse nel citato provvedimento n. 077/2024 l'Ufficio ha proceduto a verificare che nel patrimonio non rientrassero beni immobili;

ACCERTATO dalla consultazione della banca dati Sister dell'Agenzia delle Entrate, che la società PODERE TICCHIANO S.R.L., C.F. 01964160970, REA PO 487443, è proprietaria di beni immobili;

ATTESO che ai sensi dell'art. 40, comma 5 del D.L. 76/2020, il Conservatore, in assenza di formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, nonché verificate le particolari condizioni previste dalla norma, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal Registro delle imprese.

VISTO il comma 6 del richiamato art. 40, in base al quale ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

ATTESO che la funzione principale del Registro delle imprese è quella di garantire la tempestività dell'informazione economica su tutto il territorio nazionale al fine di rappresentare fedelmente la realtà imprenditoriale operante e che lo stesso è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti;

CONSIDERATO che la pubblicità di quanto disposto con la presente determinazione viene assicurata anche mediante la sua iscrizione nel Registro delle imprese;

CONSIDERATO che al fine di preservare la chiarezza e l'ordine del Registro delle imprese, cioè di assicurare che il Registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio, è necessaria la cancellazione delle società che hanno cessato di operare;

RILEVATO che esistono le condizioni per dar luogo alla cancellazione d'ufficio per due delle società oggetto del procedimento;

#### DETERMINA

1. in ragione di quanto specificato nelle premesse, ai sensi dell'art. 40, comma 5, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, la **cancellazione** dal Registro delle imprese delle società sotto indicate:
  - HOUSE COMPANY S.R.L., C.F. 01947080972, REA PO 485773;
  - COMEXPORT S.R.L., C.F. 03567600485, REA PO 370795;
2. Di sospendere la cancellazione dal Registro delle imprese di PODERE TICCHIANO S.R.L., C.F. 01964160970, REA PO 487443, in quanto titolare di diritti su beni immobili;
3. di iscrivere, a norma del comma 8 dell'art. 40 del D.L. 76/2020, la cancellazione dal Registro delle imprese delle società di cui al precedente punto n. 1, una volta decorso il termine per la presentazione del ricorso al Giudice del Registro delle imprese;
4. di non procedere all'iscrizione d'ufficio della cancellazione nei confronti di quelle società che, nelle more dell'esecuzione del presente provvedimento abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione, procedendo invece nei loro confronti a iscrivere nel Registro delle imprese la revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorso al Giudice del Registro delle imprese, ai sensi del comma 7, dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

IL CONSERVATORE  
(Dott.ssa Catia Baroncelli)